

Codice A1712B

D.D. 6 settembre 2019, n. 849

Disposizioni per l'applicazione del compendio unico ai sensi art 5-bis D.lgs 18 maggio 2001 n. 228, della legge regionale n.1/2019 art.79 e in attuazione della DGR n. 22-166 del 2.8.2019

Con la DGR n. 22-166 del 2.8.2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del Compendio unico ai sensi dell' art 5-bis D.lgs 18 maggio 2001 n. 228, della legge regionale n. 1/2019 art. 79, demandando al competente Settore A1711B:

di aggiornare con propria determinazione dirigenziale, a livello regionale, l'ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività in base al rinnovo della retribuzione contrattuale annuale dell'operaio agricolo previsto dall'area 3 del CCNL Agricoltura-operai florovivaisti in vigore dal 1.1.2018 al 31.12.2021;

di definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali, per l'applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione di cui sopra, comprensive dell'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di parte.

Tutto ciò premesso :

vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 che provvede al "riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" e in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede la riallocazione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima) nonché quelle già esercitate dalle Comunità Montane in materia di agricoltura, trasferite con la L.R. 17/1999, con decorrenza delle funzioni dal 01/01/2016;

richiamato l'allegato della D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 che individua le Direzioni regionali ed i Settori, nonché, per ogni struttura, le declaratorie delle rispettive attribuzioni ed in particolare le declaratorie ascritte alla Direzione "Agricoltura";

vista la D.G.R. 11 maggio 2018, n. 20-6338 che modifica la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione Agricoltura e individua, in capo al Settore A1711B "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" le attività oggetto del presente provvedimento;

vista la D.G.R. 57-7383 del 03/08/2018 che attribuisce l'incarico di responsabile del Settore A1711B "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", articolazione della direzione A17000 Agricoltura, al dirigente regionale dott. Paolo Balocco;

considerato che ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a livello regionale sarà competente l'articolazione territoriale di riferimento in relazione alla sede legale dell'azienda agricola interessata al Compendio e quindi la pratica verrà assegnata alla relativa posizione organizzativa;

dato atto che l'azienda agricola può richiedere una verifica preventiva dei requisiti prima del rogito notarile, tale richiesta, così come già previsto dalle istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs n. 99/04 e n. 101/05 approvate con DGR n.15-4452 del 22.12.2016, dovrà essere presentata agli uffici regionali almeno un mese prima della data del rogito stesso. L'ufficio competente, verificata la sussistenza dei requisiti rilascerà apposita comunicazione scritta all'interessato.

A seguito di richiesta della Certificazione che attesti il raggiungimento del livello minimo di redditività calcolato ai sensi della DGR n. 22-166 del 2.8.2019, l'Ufficio regionale competente, entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda, adotterà specifico provvedimento dirigenziale.

Richiamato l'art. 5 bis del D. Lgs. 228/2001, come introdotto dall'art. 7 del D. Lgs. 99/2004, che stabilisce, tra l'altro, che:

le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili si applicano al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento;

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il Compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Preso atto che il D. Lgs. 101/2005 dà la possibilità di costituire il Compendio con atti temporalmente successivi, preordinati alla costituzione del Compendio medesimo, in ciascuno dei quali la parte cessionaria assume l'impegno a costituire il Compendio che potrà sorgere solamente al raggiungimento della superficie necessaria attraverso apposita "dichiarazione di costituzione in Compendio" contenuta nell'ultimo atto di acquisto. In caso di più atti di trasferimento la costituzione del Compendio dovrà essere adempiuto entro il termine di 3 anni dalla data del primo trasferimento, producendo all'Agenzia delle Entrate il Certificato rilasciato dal Settore regionale competente.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la DGR n. 21 - 6908 del 25/05/2018 ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione;

tenuto conto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. 1-8910 del 16/05/2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";

determina

per le considerazioni in premessa svolte di :

dare atto che in base alla sede legale dell'azienda agricola istante la relativa domanda verrà trattata dall'articolazione territoriale regionale competente;

di approvare la modulistica allegata, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, composta da due documenti: Modello A relativo alla richiesta preventiva di verifica del possesso dei requisiti e Modello B, da compilarsi sempre a cura della ditta istante, per la richiesta di riconoscimento del Compendio unico e rilascio della certificazione definitiva, da trasmettere via PEC a *strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it* unitamente al rogito notarile;

di dare atto che, per quanto riguarda la richiesta di verifica preventiva, la relativa domanda deve essere presentata agli uffici almeno un mese prima del rogito notarile e in merito verrà data formale risposta scritta;

di dare atto che il rilascio della certificazione definitiva di riconoscimento del Compendio unico verrà formalizzata entro 90 gg dalla richiesta mediante specifica determinazione dirigenziale.

Di richiamare il D. Lgs. 101/2005, indicato nelle premesse, e l'obbligo, in caso di costituzione del Compendio con più atti temporalmente successivi di trasferimento, di adempiere alla costituzione del Compendio stesso entro il termine di 3 anni dalla data del primo trasferimento, producendo all'Agenzia delle Entrate il Certificato rilasciato dal Settore regionale competente, pena la decadenza dei benefici previsti.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. PAOLO BALOCCO

Sigla Funzionario
AB